

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2087

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARITATI, FASSONE, AYALA e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2003

Modifica all’articolo 371-*bis* del codice di procedura penale in materia di attribuzione alla Procura nazionale antimafia del coordinamento delle investigazioni per i reati di terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende applicare ai reati di terrorismo il metodo investigativo di cui si è già sperimentata l'efficacia nella lotta ai reati commessi dalla criminalità organizzata.

Come i recenti e drammatici episodi hanno evidenziato, il terrorismo interno ed internazionale non sono stati debellati.

Con particolare riferimento alla lotta di eversione dell'ordine democratico condotta dalle cosiddette «nuove Brigate rosse», si è assistito ad un susseguirsi di eventi delittuosi dei quali le autorità competenti per le indagini non sono ancora riuscite ad individuare i responsabili.

Nel ribadire ancora una volta la fiducia nell'operato della magistratura e nell'impegno profuso nelle delicate indagini da parte della polizia giudiziaria, si devono evidentemente ricercare altrove i motivi di tali insuccessi.

Il fatto che gli autori di gravissimi fatti di sangue come l'omicidio del professor D'Antona, avvenuto nel mese di maggio del 1999, e l'omicidio del professor Biagi, avvenuto nel mese di marzo del 2002, siano ancora a piede libero deve indurci a ricercare le ragioni di queste difficoltà investigative, poichè ciò, oltre a non esser degno di un moderno stato di diritto, pone in serio pericolo la vita di coloro che nell'esercizio della propria professione - si pensi agli operatori di pubblica sicurezza, si pensi agli esponenti delle categorie produttive e sindacali o agli studiosi del mondo del lavoro, si pensi agli esponenti politici - appaiono come i più esposti alla minaccia terroristica.

Il sacrificio del sovrintendente della polizia ferroviaria Emanuele Petri, oltre probabilmente a squarciare l'impenetrabile muro che ha sino ad ora oscurato le nuove Brigate

rosse, ripropone la esigenza di favorire un coordinamento delle investigazioni in materia di terrorismo, sia esso interno sia internazionale.

Sono ben note le ramificazioni che il terrorismo internazionale ha mostrato di possedere.

Per il terrorismo interno valgono le stesse considerazioni e da ciò nasce l'esigenza di non disperdere tra le diverse procure impegnate un patrimonio di indagini che, accomunato, potrebbe rivelarsi indispensabile nella ricerca dei colpevoli.

Sino ad oggi la collaborazione tra le diverse procure impegnate nelle investigazioni dei più recenti fenomeni terroristici è stata rimessa alla buona volontà dei singoli magistrati impegnati.

Con il presente disegno di legge si attribuisce alla Procura nazionale antimafia il coordinamento delle indagini oggi attribuite alle procure di Roma, Bologna e, da ultimo, Firenze, nel convincimento che ciò comporti una migliore opera di raccordo e di utilizzo delle informazioni delle quali sino ad ora si è entrati in possesso.

L'auspicio è che i gravissimi episodi citati rappresentino gli ultimi di un fenomeno che per alcuni anni si è creduto di aver debellato e che invece è riesplso in tutta la propria forza, anche aiutato dal fatto che dalle indagini appare probabile che le nuove Brigate rosse siano formate da un ristretto numero di adepti.

Tecnicamente il presente disegno di legge interviene con una modifica del primo comma dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale mediante la quale, oltre ai reati di criminalità organizzata, già di competenza della procura nazionale antimafia, vengono attribuiti al medesimo organismo i

reati indicati nel comma 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, quali quelli consumati o tentati con finalità di terrorismo, attualmente devoluti alla competenza dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'individuazione della procura nazionale antimafia quale ufficio idoneo a coordinare e sviluppare l'attività investigativa sulla commissione di questo tipo di reati nasce da considerazioni di ordine logico e sistematico. In primo luogo si deve tener conto del fatto che molto spesso in passato si è potuto appurare il sodalizio esistente tra le organizzazioni criminali mafiose e quelle terroristiche, sodalizio nato dalla esigenza di spartirsi gli introiti derivanti dal traffico di stupefacenti. Oggi tale sodalizio, come oggi ribadito dalla stessa brigatista Desdemona Lioce, tale sodalizio si è esteso al terrorismo internazionale di matrice islamica, confermando i paventati rischi di un collegamento di queste organizzazioni nel perseguimento di disegni di destabilizzazione della società italiana. In secondo luogo si deve considerare che già oggi la direzione nazionale antimafia fa parte del comitato di sicurezza finanziaria istituito proprio al fine di contrastare la ricerca di risorse finanziarie da parte delle organizzazioni terroristiche interne ed internazionali.

A ciò si aggiunga che da un punto di vista meramente organizzativo a tale organismo già oggi fa capo un complesso ed efficiente

sistema di acquisizione di informazioni relative alle indagini svolte nei vari distretti giudiziari relativamente ai reati già ad essa attribuiti; ciò fa sì che l'ulteriore attribuzione di incarichi non provochi la necessità di creare un sistema *ad hoc*, con tutte le incertezze e i costi che ad esso conseguirebbero, ma che si possa benissimo far fruttare anche nel campo della lotta al terrorismo la positiva esperienza sino ad ora condotta nel contrasto alla criminalità organizzata.

In particolare va tenuta presente l'esistenza, presso la Direzione nazionale antimafia, di una efficace banca dati nazionale, che comprende una rete informatica tra le 26 procure distrettuali ognuna delle quali dotata di una autonoma banca dati delle indagini preliminari e delle sentenze più significative.

Il prezioso strumento di conoscenza che rende più agevoli le indagini potrà essere utilizzato anche per gli accertamenti relativi ai delitti commessi con finalità di terrorismo, senza la necessità di dar vita ad un'altra analoga banca dati specifica che comporterebbe oneri e tempi troppo onerosi per gli impellenti interessi di sicurezza del paese.

È anche per questi motivi che i presentatori di questo disegno di legge auspicano che in un clima di rinnovata collaborazione tra le forze politiche nell'azione di contrasto al terrorismo, questo intervento possa trovare l'approvazione del più alto numero di parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: «nell'articolo 51» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, commi 3-*bis* e 3-*quater*».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.